

# Ordinanza

## sull'adeguamento della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR

del 12 aprile 2006

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 1997<sup>1</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

*ordina:*

I

La legge federale del 20 giugno 2003<sup>2</sup> sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) è modificata come segue:

*Art. 2* Gestione del sistema d'informazione

L'Ufficio federale della migrazione (Ufficio federale) gestisce un sistema d'informazione al fine di adempiere i suoi compiti legali.

*Art. 3 cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 3 frase introduttiva e lett. f*

<sup>2</sup> Il sistema coadiuva l'Ufficio federale nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri: ...

<sup>3</sup> Il sistema coadiuva l'Ufficio federale nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:

- f. valutazione delle misure sociopolitiche sostenute dall'Ufficio federale;

*Art. 4 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il sistema d'informazione contiene dati concernenti:

- a. l'identità delle persone registrate;
- b. i compiti specifici dell'Ufficio federale di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3.

<sup>1</sup> RS **172.010**

<sup>2</sup> RS **142.51**; RU **2006** 1931

*Art. 5 rubrica e cpv. 1 e 2*

*Rubrica: concerne solo i testi francese e tedesco*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale è responsabile della sicurezza del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 6*                   Diritto d'accesso e diritto di rettifica

<sup>1</sup> Le richieste d'accesso ai dati personali (art. 8 LPD<sup>3</sup>) e di rettifica (art. 5 cpv. 2 LPD) vanno indirizzate all'Ufficio federale.

<sup>2</sup> I ricorsi sono retti dall'articolo 25 LPD; vanno interposti all'Ufficio federale.

*Art. 7 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale, in collaborazione con i servizi federali di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere e ed f, nonché capoverso 2 lettera e, come pure con i Cantoni, tratta i dati personali nel sistema d'informazione.

<sup>2</sup> Si accerta dell'esattezza dei dati personali da esso trattati (art. 5 LPD<sup>4</sup>).

*Art. 8*                   Dati relativi a ricorsi

Le autorità federali cui compete la trattazione di ricorsi inerenti al settore degli stranieri e dell'asilo trasmettono regolarmente all'Ufficio federale, in forma elettronica, i dati concernenti il deposito e l'evasione dei ricorsi.

*Art. 9 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b nonché cpv. 2 frase introduttiva e lett. b*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

b. *abrogata*

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

b. *abrogata*

*Art. 10 cpv. 1*

<sup>1</sup> La decisione relativa alla concessione dell'accesso al sistema d'informazione alle autorità di cui all'articolo 9 spetta all'Ufficio federale.

<sup>3</sup> RS 235.1

<sup>4</sup> RS 235.1

*Art. 11 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Se l'Ufficio federale o le autorità partecipanti al sistema d'informazione di cui all'articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un'autorizzazione legale, l'adempimento di compiti giusta la LDDS<sup>5</sup>, la LAsi<sup>6</sup> o la LCit<sup>7</sup>, l'Ufficio federale può concedere a questo terzo di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d'informazione necessari all'adempimento dei suoi compiti legali.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale si assicura che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

*Art. 12 cpv. 2*

<sup>2</sup> La richiesta va indirizzata all'Ufficio federale.

*Art. 13 cpv. 1 frase introduttiva e 2 frase introduttiva*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione: ...

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione: ...

*Art. 14*                    **Comunicazione nel caso specifico**

Nel caso specifico, l'Ufficio federale può, su richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità i dati personali del sistema d'informazione di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali.

**II**

La presente ordinanza entra in vigore il 29 maggio 2006.

12 aprile 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>5</sup> RS 142.20

<sup>6</sup> RS 142.31

<sup>7</sup> RS 141.0

